CAMERA DEI DEPUTATI N. 3919

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEZZI, SANTI, GUERRINI GIORGIO, MOSCA, DI PRIMIO, FORTUNA, ARMAROLI

Presentata il 16 marzo 1967

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, stabilisce che « la indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro ».

La norma in questione, a quanto risulta, non è ancora passata al vaglio dell'Autorità giudiziaria e quindi non si è formata una giurisprudenza che valga a precisarne l'esatta portata.

Deve per altro notarsi con preoccupazione che la dottrina che si è occupata della questione – specie in occasione di un recente convegno indetto dal « Centro di previdenza e difesa sociale » di Milano – ha espresso notevoli perplessità sulla possibilità di dare alla norma suddetta una indiscriminata applicazione, così come era indubbiamente nelle intenzioni del legislatore.

Ma, a parte ciò la disputa più grave è quella insorta a proposito del trattamento in caso di dimissioni del lavoratore. Sostengono alcuni che in tale ipotesi la norma potrebbe trovare applicazione nei limiti delle disposizioni dei contratti collettivi i quali, come è noto, in caso di dimissioni, non prevedono quasi mai il versamento dell'intera indennità ma solo di una sua frazione, graduata in rapporto all'anzianità di servizio.

Tale interpretazione porterebbe ad inconvenienti che non possono essere stati voluti dal legislatore. Basti pensare al caso di un dipendente di azienda di credito, con due anni di anzianità, al quale, in caso di dimissioni, sulla base dell'attuale regolamentazione collettiva, spetta il 50 per cento dell'indennità di anzianità, mentre percepirebbe l'intero trattamento qualora fosse licenziato « in tronco ».

Aggiungasi che tutti i rapporti regolati dalle norme sull'impiego privato, sulla base della predetta interpretazione, riceverebbero un trattamento più favorevole di quelli regolati da contratto collettivo. Infatti le norme sull'impiego privato non stabiliscono il diritto dell'indennità di anzianità in caso di dimissioni ed è evidente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9 della legge 604, per tali dipendenti dovrà essere riconosciuto il diritto al versamento dell'intera indennità.

La proposta muove dalla necessità di eliminare le incongruenze che potrebbero verificarsi nella applicazione della norma; al fine di stabilirne la interpretazione autentica la sottoponiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, deve interpretarsi nel senso che l'indennità di anzianità è dovuta nell'intera misura – quale che sia la categoria in cui è inquadrato il prestatore di lavoro – anche nel caso di dimissioni e di risoluzione del rapporto per giusta causa o giustificato motivo e comunque quale che sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro.